



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

001/2018

21 FEB. 2018

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

Procedimento n. 005/2018/F.I.S.I./, su ricorso presentato dal sig. Robert DEMETZ contro:

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di:

- Michele BULANTI;
- Paolo SEPPI;
- Gianluca CRIGOLETTO

Svolgimento del processo e motivazioni

In data 12 gennaio 2018 il sig. Robert DEMETZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande, proponeva ricorso ex artt. 30 e 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. contro la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, nonché nei confronti dei sigg.ri Michele BULANTI, Paolo SEPPI e Gianluca CRIGOLETTO, per chiedere l'annullamento e/o la disapplicazione:

- della valutazione di non sufficienza riportata da esso ricorrente all'esito della "conferma tecnica triennale obbligatoria" (sessione di recupero) cui lo stesso si è sottoposto in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ);

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 003902.75.73.1 - Telefax 0039 02.75.73 368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni

- dei giudizi espressi dai singoli Istruttori membri della commissione nominata per la “conferma tecnica triennale obbligatoria” di cui sopra;

- di tutti i verbali redatti dalla suddetta commissione;

- di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: della nota dell’Ufficio Coscuma della FIS, prot. n. 6039 del 14.12.2017, nella parte in cui: **a)** viene comunicato al ricorrente il suddetto esito negativo; nonché **b)** viene negata l’estrazione di copia dei seguenti documenti: *“documenti relativi alla deliberazione del Consiglio Federale per la nomina della Commissione Verifica tecnica istruttori nazionali di sci alpino e l’allegato verbale e il verbale della Conferma Tecnica sessione di recupero”*; dei provvedimenti, allo stato di estremi e contenuti sconosciuti, con cui F.I.S.I.-CO.SCU.MA–Istruttori Nazionali ed il Consiglio Federale FIS hanno nominato la commissione esaminatrice della predetta conferma tecnica triennale obbligatoria e reso pubblica la suddetta nomina;

conseguentemente, il ricorrente chiedeva *“che codesto Tribunale Federale F.I.S.I., in accoglimento del sujesto ricorso e respinta ogni contraria istanza, voglia - previo eventuale accoglimento della domanda sull’accesso agli atti (nel senso della relativa estrazione di copia) - annullare/disapplicare tutti i provvedimenti impugnati, disponendo per l’effetto la ripetizione della <conferma tecnica triennale obbligatoria> (sessione di recupero) cui il ricorrente si è sottoposto in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ)”*.

In data 15 febbraio 2018 si costituiva la F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nessuno si costituiva per i sigg.ri Michele BULANTI, Paolo SEPPI e Gianluca CRIGOLETTO, di cui veniva pertanto dichiarata la contumacia.

In data 19 febbraio 2018 veniva depositato da parte del ricorrente atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

All'udienza del 21 febbraio 2018 comparivano i difensori delle parti e la convenuta dichiarava di non opporsi alla rinuncia.

Il Tribunale, preliminarmente, rileva che la convenuta "F.I.S.I.-CO.SCU.MA-Istruttori Nazionali" costituisce mero organo interno della F.I.S.I. ai sensi degli articoli 8 e 30 dello Statuto Federale e dell'art. 75 del Regolamento Organico Federale e, in quanto tale, è sprovvista di soggettività giuridica tale da legittimarne l'autonoma presenza nel giudizio.

Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio come da relativo verbale, definitivamente pronunciando, emette la seguente

decisione

Dichiara estinto il procedimento n. 005/2018/F.I.S.I., compensando interamente le spese di lite.

Manda alla segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Milano, 21 febbraio 2018

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

